

PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO ATTUATIVO
DELLA LEGGE REGIONALE 12 MARZO 2003 N.5 ARTICOLO 2
“RAZIONALIZZAZIONE E AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DEI
CARBURANTI”

Oggetto

il presente atto detta le disposizioni attuative della legge regionale 12 marzo 2003 n.5, articolo 2, recante "Razionalizzazione e ammodernamento della rete distributiva carburanti" e s.m., di seguito denominata legge.

Bacini di utenza regionali

A garanzia un'articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale il territorio regionale è ripartito in

Bacino-Area montana

Per area montana si intende quella zona di cui alla Tabella A (articolo 5) allegata alla legge regionale 13 agosto 1997 n.33 recante "Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994 n.97 (nuove disposizioni per le zone montane)", che ricomprende esclusivamente i Comuni di Classe I e II –Comuni con alto e medio indice di svantaggio-
Allegato A

Bacino-Area costiera

Per area costiera si intende quella zona che ricomprende i Comuni situati lungo la costa di cui all' **Allegato B**

Bacino-Area centrale

Alla area centrale appartengono i restanti Comuni della Regione non ricompresi nelle precedenti aree montana e costiera

L'elenco dei comuni appartenenti alla zona montana è riportato nell'allegato A e l'elenco dei comuni appartenenti alla zona costiera è riportato nell'allegato B che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il **COMUNE DI GENOVA** viene considerato Bacino a se stante per il quale sono stabilite superfici e distanze differenti in quanto non assimilabile, sotto il profilo delle caratteristiche urbanistiche, della viabilità, della dimensione (Comune con 700.000 abitanti), agli altri Comuni ricompresi nel Bacino-Area Costiera.

Zone omogenee a livello comunale

1. Ai fini della localizzazione degli impianti il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

Zona 1. Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (zona A), o quelle zone ad esse assimilabili;

Zona 2. Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza (zone B e C del citato D.M. 1444)

Zona 3. Zone per insediamenti produttivi (industriali-artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F del citato D.M. 1444);

Zona 4. Zone agricole: le parti del territorio destinate ad attività agricole (zona E).

Aree carenti di servizio, territorialmente svantaggiate

Si definiscono aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate le aree montane di cui al precedente punto.

In tali aree possono essere installati, oltre agli altri, anche nuovi impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) a condizione che sia garantita l'adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune.

Gli impianti esistenti funzionanti con la presenza del gestore localizzati in tali aree montane possono essere trasformati in impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore), previa comunicazione al Comune, sempre che sia garantita l'adeguata sorveglianza con le modalità disposte dal Comune medesimo.

Al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate:

1. è consentita l'installazione e l'esercizio di impianti senza la presenza del gestore, anche avvalendosi degli incentivi regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale n.5/2003;
2. il Sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto anche in presenza delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi punti, qualora tale impianto sia l'unico del territorio comunale e sia distante oltre 7 Km. da altro impianto; tale deroga è consentita fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente;
3. il Comune può continuare in proprio l'attività di un impianto anche avvalendosi degli incentivi regionali di cui all'articolo 16 della legge regionale n.5/2003;

Superficie minima degli impianti

Nel **Bacino-Area montana** la superficie minima per l'istallazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e uscita, è determinata, in relazione alle zone comunali, come di seguito :

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
impianto generico	Mq.850	Mq. 1.100	Mq. 1.400
Impianto sel-service con post-pagamento e attività non-oil	Mq.1.200	Mq. 1.500	Mq. 1.800

Nel **Bacino-Area costiera** la superficie minima per l'istallazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e uscita, è determinata, in relazione alle zone comunali, come di seguito :

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
impianto generico	Mq. 1.100	Mq. 1.600	Mq. 2.100
Impianto sel-service con post-pagamento e attività non-oil	Mq. 1.200	Mq. 1.800	Mq. 2.400

Nel **Bacino-Area centrale** la superficie minima per l'istallazione di nuovi impianti, compresi i percorsi di ingresso e uscita, è determinata, in relazione alle zone comunali, come di seguito :

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
impianto generico	Mq. 1.200	Mq. 1.800	Mq. 2.500
impianto con post-pagamento e attività non-oil	Mq. 1.500	Mq. 2.000	Mq. 2.800

SOLO PER IL COMUNE DI GENOVA

Tipo di impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
impianto generico	Mq. 1.700	Mq. 2.000	Mq. 2.300
impianto con post-pagamento e attività non-oil	Mq. 2.200	Mq. 2.300	Mq. 2.600

Nel **Bacino-Area montana** e nel **Bacino-Area costiera** esclusivamente nei Comuni in cui non sia presente alcun impianto e solo nella **Zona 2** la superficie minima per l'istallazione di nuovi impianti è di mq. 500 e la distanza da altro impianto deve essere di 3 Km.

Non sono definite le superfici minime per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati

esclusivamente di colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali non vengono previste superfici minime.

Per gli impianti collocati nelle aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate, così come definite al punto precedente, dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) (installati o trasformati) non è richiesta una superficie minima ma è richiesta, comunque, la presenza del fuoristrada.

Tali impianti potranno essere trasformati in impianti generici o impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento solo se rispetteranno le superfici minime previste per tali impianti.

In ogni caso tutti i nuovi impianti devono avere un fuori strada con profondità di almeno metri 2,40

Distanze minime per i nuovi impianti

BACINO REGIONALE	ZONE OMOGENEE COMUNALI		
	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Area Montana	m.450	m.750	m.1.150
Area costiera	m.600	m.900	m.1.300
Area centrale	m.750	m.1.150	m.1.400

SOLO PER IL COMUNE DI GENOVA

Zona 2	Zona 3	Zona 4
m.1.000	m.1.500	m.2.000

Gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di GPL devono rispettare una distanza non inferiore a km 6, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante GPL o dalla prevista localizzazione di altro distributore, erogante il medesimo prodotto, per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a km 3, qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in comuni capoluogo di Provincia o in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Gli impianti esistenti che si intendono modificare con l'aggiunta di METANO devono rispettare una distanza non inferiore a km 6, riferita al percorso stradale minimo tra gli accessi dei due impianti, rispetto al più vicino punto di vendita erogante METANO o dalla prevista localizzazione di altro distributore, erogante il medesimo prodotto, per il quale sia già in corso procedimento amministrativo per il rilascio di autorizzazione o modifica. La distanza è ridotta a km 3, qualora le suddette operazioni riguardano localizzazioni in comuni capoluogo di Provincia o in comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

Non sono definite le distanze per la zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti.

Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica principale di scorrimento.

La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a diverso Bacino regionale è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

Per gli impianti collocati nelle aree carenti di servizio e territorialmente svantaggiate, così come definite al punto precedente, dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore) (installati o trasformati) è richiesta una distanza superiore a Km. 5 dal più vicino punto di rifornimento.

Indici di edificabilità, corsie, parcheggi

Tali parametri sono di competenza dei Comuni.

Vedi provvedimenti regionali assunti ai sensi del Decreto Legislativo n. 346/99 (poteri sostitutivi)- D.G.R. n298. del 1 marzo 2000.

I Comuni devono prevedere indici di edificabilità più elevati per gli impianti che si dotino di apparecchiature self-service post-pagamento che devono obbligatoriamente installare attività integrative definite al successivo punto.

Attività integrative negli impianti

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica nel rispetto degli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e/o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica, la cui titolarità spetta al gestore dell'impianto.

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq.30 e non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

Nel caso di impianti già esistenti su cui si volessero installare dispositivi self-service post-pagamento devono prevedere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista,

autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per le piccole strutture di vendita, e/o pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) e/o punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale.

I nuovi impianti generici autorizzati dopo l'entrata in vigore della presente legge, possono essere dotati di dispositivi self-service post-pagamento a condizione che aprano una autonoma attività commerciale con una superficie netta di vendita non inferiore a mq.30 non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per le piccole strutture di vendita. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale e degli eventuali piani commerciali comunali.

I nuovi impianti dotati di dispositivi self-service post-pagamento autorizzati alla installazione in aree in cui sono già presenti medie o grandi strutture di vendita così come definiti dalla normativa o programmazione urbanistico-commerciale, devono comunque dotarsi di autonome attività commerciali con una superficie netta di vendita non inferiore a mq.30 e non superiore a 150 mq nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 residenti o a 250 mq. nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 residenti prevista per gli esercizi di vicinato, ovvero di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) o di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica . Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande) o i punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica , questi potranno essere installati in deroga ai criteri regionali e comunali con il rilascio dell'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio, fino all'emanazione del relativo regolamento o normativa regionale in materia, esclusivamente per quegli impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento che devono obbligatoriamente installare tali attività integrative, nonché per gli impianti esistenti eroganti soltanto carburanti non selfizzabili (GPL o METANO).

Il Comune, in tali casi, rilascia l'autorizzazione, la cui titolarità spetta al gestore dell'impianto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r.n.5/2003, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione, indicando che la stessa è strettamente connessa all'impianto di carburante e non può essere ceduta a terzi autonomamente o trasferita in altra sede.

Qualora l'impianto di cui sopra in cui è stata autorizzata l'installazione di un pubblico esercizio (bar o ristorante) o di un punto vendita non esclusivo di stampa quotidiana o periodica in deroga ai relativi criteri regionali e comunali chiuda per qualunque motivo, l'autorizzazione rilasciata per una delle due tipologie si intende decaduta.

Trasferimento della titolarità degli impianti stradali

In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti interessate ne danno comunicazione al Comune in cui è localizzato l'impianto, alla Regione e al competente Ufficio Tecnico di Finanza entro 30 giorni.

Comunicazioni alla Regione

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge regionale n.5/2003, il Comune deve comunicare alla Regione:

- Il rilascio delle autorizzazioni per nuove installazioni;
- Le modifiche intervenute sugli impianti;
- Le chiusure e/o gli smantellamenti di impianti nonché le sospensioni (obbligatorie) dell'attività;
- Le decadenze e le sanzioni intervenute sugli impianti;
- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota

Il titolare dell'autorizzazione deve comunicare alla Regione:

- Le attività integrative presenti sugli impianti
- Il cambio di bandiera degli impianti;
- Il cambio di gestione degli impianti;
- Ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota

Il gestore deve comunicare alla Regione

- I dati di cui sopra e ogni altra informazione che la Regione richiede con apposita nota

CRITERI DI INCOMPATIBILITÀ

Verifiche comunali. Incompatibilità degli impianti esistenti.

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo anche attraverso la riduzione del numero degli impianti i Comuni provvedono a sottoporre a verifica gli impianti esistenti.
2. I Comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti al fine dell'accertamento delle incompatibilità sulla base delle sottoriportate fattispecie, entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento e trasmettono, entro i 60 giorni successivi, il relativo elenco alla competente Struttura regionale.
3. Sono fatte salve le verifiche effettuate ai sensi dell'art.1, comma 5 del D.lgs. 11.2.1998 n. 32 così come modificato dall'art.3, comma 1 del D.lgs. 346/1999.
4. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'articolo 6 della l.r. n.5/2003 e s.m., possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui ai successivi punti.
5. Le fattispecie d'incompatibilità, si distinguono in incompatibilità assolute e incompatibilità relative.

Incompatibilità assolute.

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità assoluta :
 - a) gli impianti situati in zone pedonali e quelli situati in zone a traffico limitato in modo permanente, all'interno dei centri abitati ;

- b) gli impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
 - c) gli impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
2. Gli impianti che ricadono nelle fattispecie di cui sopra non sono suscettibili di adeguamento e la relativa autorizzazione decade ai sensi dell'articolo 20 della l.r.n.5/2003 e s.m.

Incompatibilità relative.

1. Ricadono nelle fattispecie di incompatibilità relative :

- a) gli impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, all'interno dei centri abitati ;
- b) gli impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, fuori dai centri abitati ;
- c) gli impianti che, secondo le definizioni di cui al Codice della strada, ricadono a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti o impedimenti naturali.

2 Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie di incompatibilità relativa, ne dà comunicazione al titolare dell'impianto, alla Regione, al competente U.T.F.e al Comando Prov.le VV.F.

3.. Gli impianti che ricadono nella fattispecie di incompatibilità di cui alla lett. c) del comma 1 possono continuare a permanere nel sito originario purché sussista una delle seguenti condizioni :

- a) l'impianto sia localizzato in strade a senso unico di marcia ;
- b) l'impianto sia localizzato in strade non a scorrimento veloce.

4. Gli impianti che ricadono nelle altre fattispecie di incompatibilità, qualora siano suscettibili di adeguamento, permangono nel sito qualora ottemperino agli adeguamenti entro i termini stabiliti dai Comuni; in caso contrario la relativa autorizzazione decade ai sensi dell'articolo 20 della l.r.n.5/2003 e s.m.

ORARI

Principi generali

1. I comuni della Regione determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione carburanti per uso di autotrazione.

2. Al fine di garantire la regolarità e la continuità del servizio di distribuzione carburanti, i soggetti interessati sono tenute ad assicurare il rifornimento dei prodotti, specie agli impianti che effettuano l'apertura turnata nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali o il servizio notturno.

3. I Comuni, in collaborazione con le categorie interessate, devono curare la predisposizione di cartelli indicatori dell'orario di servizio degli impianti e delle aperture turnate nei giorni domenicali, festivi ed infrasettimanali, con l'obbligo di esporli in modo visibile all'utenza.

Orari di apertura e chiusura degli impianti

1. Per l'espletamento dell'attività di distribuzione carburanti per uso di autotrazione l'orario settimanale di apertura degli impianti stradali è di cinquantadue ore.

2. I comuni, nel rispetto del citato orario settimanale minimo e fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.7, comma 1 del D.lgs. 32/98, determinano gli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti secondo le seguenti modalità:

- a) dalle ore 5,30 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- b) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00;
- c) dalle ore 7,30 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- d) dalle ore 7,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 19,00;
- e) dalle ore 8,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 21,00;
- f) dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 21,30;
- g) dalle ore 7,30 alle ore 14,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
- h) dalle ore 6,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 19,30;
- i) dalle ore 7,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,00 alle ore 19,00;
- j) dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle ore 16,30 alle ore 22,00.

3. La scelta di una delle opzioni di cui sopra è comunicata dai gestori, sentito il titolare dell'autorizzazione, all'Amministrazione comunale competente, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di cui all'opzione prescelta. La scelta del gestore può essere modificata solo in occasione dell'entrata in vigore dell'ora legale e dell'ora solare. L'Amministrazione comunale ha facoltà di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta motivi di incompatibilità con le esigenze di servizio pubblico.

4. È consentito lo scarico delle autocisterne per il rifornimento degli impianti di distribuzione carburanti anche nelle ore in cui gli stessi sono chiusi al pubblico e comunque in accordo con il gestore.

Esenzioni o deroghe

1. Gli impianti di metano e di gas petrolio liquefatto sono esonerati dal rispetto dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché vengano realizzati accorgimenti finalizzati a separare temporaneamente le attività di erogazione dei diversi prodotti.

2. Le colonnine di impianti dotate di apparecchiature self-service pre-pagamento, in assenza del gestore, svolgono servizio esclusivamente nelle ore di chiusura dell'impianto. Il servizio, durante l'orario di chiusura degli impianti, deve essere svolto senza la presenza del gestore. La presenza del gestore deve essere invece garantita durante il normale orario di apertura e nei turni di apertura domenicali, festivi ed infrasettimanali.

3. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano agli impianti dotati esclusivamente di apparecchiature self-service pre-pagamento (funzionanti senza la presenza del gestore).

4. Gli impianti provvisti di apparecchiature self-service post-pagamento devono osservare gli orari ed i turni fissati dal precedente punto.

5. Le attività integrative di cui ai punti precedenti *non* sono assoggettabili al rispetto degli orari di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione ma seguono le disposizioni statali e regionali previste per le rispettive tipologie.

6. Il Comune, di propria iniziativa o su istanza del gestore, può consentire l'adozione di orari e turni in deroga alle limitazioni di cui al precedente punto, fermo restando l'orario settimanale minimo, nei seguenti casi:

- Qualora trattasi di Comune ad economia prevalentemente turistica di cui alla nuova legge sul commercio;
- Qualora vi siano esigenze legate a manifestazioni di particolare interesse, in caso di eventi imprevisti, nonché per esigenze di carattere stagionale;
- Nel caso di Comune in cui sia presente un unico impianto.

Turni di riposo

1. Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata un'apertura di impianti almeno nella misura del 25 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. Nei comuni ove sono esistenti e funzionanti due o tre impianti, la percentuale può essere elevata, di concerto con i gestori, rispettivamente al 50 per cento o al 33 per cento oppure, comprendendo anche i Comuni con un solo impianto, può essere effettuata una turnazione a livello sovracomunale con i Comuni confinanti.

2. I comuni, fino al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art.7, comma 1 del D. lgs. 32/98, determinano la turnazione del riposo infrasettimanale, che deve essere effettuata da un numero di impianti non inferiore al 50 per cento di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale. I comuni possono ridurre il limite di apertura fino al 25 per cento, in relazione alla concentrazione di impianti e comunque quando tale riduzione non crei pregiudizi all'utenza. La turnazione è effettuata a scelta del gestore e comunque nelle ore pomeridiane.

3. Nella determinazione dei turni di riposo i comuni tengono conto della esigenza di assicurare il servizio di distribuzione nel modo più capillare possibile, specie nei centri urbani e lungo le principali direttrici viarie di interesse nazionale, provinciale o locale maggiormente percorse dall'utenza.

4. Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nell'intera giornata del lunedì; se questo è festivo l'attività è sospesa nel primo giorno feriale successivo.

Servizio notturno

1. Il servizio notturno è svolto dalle ore 22.00 e fino all'inizio dell'orario di apertura giornaliera, nel rispetto dei turni domenicali e festivi.

2. Per lo svolgimento del servizio notturno occorre una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio.

3. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al servizio notturno i comuni assicurano il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani, sulle vie di accesso ai centri abitati e sulle vie di grande comunicazione, e la qualità dell'organizzazione di vendita offerta al pubblico, privilegiando le stazioni di servizio o di rifornimento che offrono una vasta gamma di prodotti petroliferi, assistenza ai mezzi e alle persone, nonché condizioni di sicurezza agli operatori addetti al servizio. Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso, specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

4. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura.

Ferie

1. La sospensione dell'attività per ferie per ogni anno solare, fruibile in qualsiasi periodo, è autorizzata dai Comuni su domanda dei gestori, d'intesa con i titolari degli impianti.

2. Le sospensioni per ferie sono determinate in modo da assicurare il servizio all'utenza.

ALLEGATO A

TABELLA "A" ALLEGATA ALLA LEGGE REGIONALE N. 33/1997

PROVINCIA DI IMPERIA

Comunità montana "Intemelia"

Classe I Pigna, Rocchetta Nervina, Castelvittorio, Baiardo;

Classe II Olivetta San Michele;

Classe III Dolceacqua, Perinaldo, Apricale, Airole, Isolabona;

Classe IV Ventimiglia, Seborga;

Comunità montana "Argentina-Armea"

Classe I Molini di Triora, Triora, Carpasio;

Classe II Ceriana, Badalucco, Montalto Ligure;

Classe IV Taggia, Castellaro, Pompeiana, Terzorio;

Comunità montana "dell'Olivo"

Classe I Cesio, Prelà, Aurigo;

Classe II Dolceacqua, Caravonica, Villa Faraldi, Chiusanico, Pietrabruna, Diano Arentino, Lucinasco, Borgomaro, Vasia;

Classe III Ponededassio, Chiusavecchia, Diano San Pietro;

Comunità montana "Valle Arroscia"

Classe I Borghetto d'Arroscia, Pornassio, Montegrosso Pian Latte, Armo, Mendatica, Rezzo, Cosio d'Arroscia;

Classe II Ranzo, Aquila d'Arroscia, Vessalico;

Classe III Pieve di Tecò;

PROVINCIA DI SAVONA

Comunità montana "Ingauna"

Classe I Castelbianco, Onzo, Erli, Castelvecchio di Rocca Barbena, Nasino;

Classe II Zuccarello, Stellanello, Vendone, Testico;

Classe III Arnasco, Casanova Lerrone;

Classe IV Albenga, Laignueglia, Alassio, Ceriale, Andora, Villanova d'Albenga, Cisano sul Neva, Ortovero, Garlenda;

Comunità montana "Pollupice"

Classe II Giustenice, Calice Ligure, Rialto;

Classe III Boissano, Vezzi Portio, Orco Feglino, Toirano, Magliolo, Balestrino;

Classe IV Borghetto Santo Spirito, Borgio Verezzi, Pietra Ligure, Spotorno, Loano, Noli, Tovo San Giacomo, Finale Ligure;

Comunità montana "del Giovo"

Classe I Sassello;

Classe II Mioglia, Pontinvrea, Urbe, Giusvalla;

Classe III Quiliano, Varazze, Stella;

Classe IV Celle Ligure, Vado Ligure, Albisola Superiore;

Comunità montana “Alta Val Bormida”

- Classe I Massimino, Bormida, Bardineto, Osiglia;
Classe II Plodio, Mallare, Pallare, Piana Crixia, Calizzano, Murialdo, Roccavignale;
Classe III Millesimo, Dego, Cengio, Cosseria, Altare, Cairo Montenotte;
Classe IV Carcare;

PROVINCIA DI GENOVA

Comunità montana “Argentea”

- Classe III Arenzano, Cogoleto, Mele;

Comunità montana “Valle Stura”

- Classe I Tiglieto;
Classe II Masone;
Classe III Campoligure, Rossiglione;

Comunità montana “Alta Val Polcevera”

- Classe III Serra Riccò, Sant’Olcese, Mignanego, Campomorone, Ceranesi;

Comunità montana “Alta Valle Scrivia”

- Classe I Valbrenna, Vobbia;
Classe II Davagna, Montoggio, Crocefieschi, Isola del Cantone;
Classe III Busalla,, Savignone, Ronco Scrivia;
Classe IV Casella;

Comunità montana “Alta Val Trebbia”

- Classe I Rovegno, Montebruno, Fascia, Propata, Rondanina, Gorreto
Classe II Torriglia, Fontanigorda;

Comunità montana “Fontanabuona”

- Classe I Lorsica;
Classe II San Colombano Certenoli, Coreglia Ligure, Lumarzo, Orero, Favale di
Malvaro, Neirone;
Classe III Avegno, Cicagna, Bargagli, Moconesi, Tribogna;
Classe IV Carasco, Cogorno, Uscio;

Comunità montana “Valli Aveto-Graveglia-Sturla”

- Classe I Borzonasca, Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto;
Classe II Né, Mezzanego;

Comunità montana “Val Petronio”

- Classe II Castiglione Chiavarese;
Classe III Casarza Ligure, Moneglia;
Classe IV Sestri Levante;

PROVINCIA DI LA SPEZIA

Comunità montana “Alta Val di Vara”

- Classe I Zignago, Varese Ligure, Maissana;
Classe II Carrodano, Sesta Godano, Carro, Rocchetta Vara;

Comunità montana “Riviera Spezzina”

- Classe II Monterosso al Mare, Deiva Marina, Riomaggiore, Bonassola, Vernazza,
Framura;
Classe III Levanto;

Comunità montana "Media e Bassa Val di Vara"

Classe II Pignone, Borghetto Vara, Calice al Cornoviglio;
Classe III Beverino, Riccò del Golfo;
Classe IV Bolano, Follo, Brugnato.

ALLEGATO B**COMUNI COSTIERI**

COMUNE	PROV.
ARENZANO	GE
BOGLIASCO	GE
CAMOGLI	GE
CHIAVARI	GE
COGOLETO	GE
LAVAGNA	GE
MONEGLIA	GE
PIEVE LIGURE	GE
PORTOFINO	GE
RAPALLO	GE
RECCO	GE
S.MARGHERITA LIGURE	GE
SESTRI LEVANTE	GE
SORI	GE
ZOAGLI	GE
BORDIGHERA	IM
CAMPOROSSO	IM
CERVO	IM
CIPRESSA	IM
COSTARAINERA	IM
DIANO MARINA	IM
IMPERIA	IM
OSPEDALETTI	IM
RIVA LIGURE	IM
S.BARTOLOMEO AL MARE	IM
S.LORENZO AL MARE	IM
SANREMO	IM
S.STEFANO AL MARE	IM
TAGGIA	IM
VALLECROSIA	IM
VENTIMIGLIA	IM
AMEGLIA	SP
BONASSOLA	SP
DEIVA MARINA	SP
FRAMURA	SP
LA SPEZIA	SP
LERICI	SP
LEVANTO	SP
MONTEROSSO AL MARE	SP
PORTOVENERE	SP

RIOMAGGIORE	SP
SARZANA	SP
VERNAZZA	SP
ALASSIO	SV
ALBENGA	SV
ALBISSOLA MARINA	SV
ALBISOLA SUPERIORE	SV
ANDORA	SV
BERGEGGI	SV
BORGHETTO S.SPIRITO	SV
BORGIO VEREZZI	SV
CELLE LIGURE	SV
CERIALE	SV
FINALE LIGURE	SV
LAIGUEGLIA	SV
LOANO	SV
NOLI	SV
PIETRA LIGURE	SV
SAVONA	SV
SPOTORNO	SV
VADO LIGURE	SV
VARAZZE	SV